

Pordenone, 6 novembre 2015

Prot. 295/15/ss

CIRCOLARE N. 16/15 del 6 novembre 2015

Oggetto: LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA - ALCUNI CHIARIMENTI -

Gentile Presidente,

vi inviamo un parere scritto, richiesto all'ing. G. Beltrame, consulente in materia di sicurezza del CSV FVG, anche in riferimento alla CIRCOLARE N.15 /2015 (relativa al corso di formazione volto all'addestramento delle squadre di Primo Soccorso, ai sensi del D.lgs.81/08 e succ. mod. 106/09 - D.lgs. 388/03), il quale ha predisposto alcuni chiarimenti che vi riportiamo di seguito:

LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA - ALCUNI CHIARIMENTI -

“Sulle Organizzazioni di Volontariato bisogna fare alcune precisazioni relative agli obblighi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Va precisato innanzitutto che sussiste una differenza sostanziale, e anche formale, sugli obblighi se le OdV hanno in carico lavoratori dipendenti o solo volontari.

Le OdV con lavoratori dipendenti sono da considerarsi a tutti gli effetti vere e proprie “aziende”, come tutte le altre, verso le quali vanno applicate tutte le disposizioni in tema di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

Vediamo allora sinteticamente quali sono gli obblighi per le **OdV con lavoratori dipendenti**, precisando che il lavoratore è definito all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 (tutte le persone che svolgono un'attività lavorativa all'interno dell'organizzazione, con o senza retribuzione).

1. Redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** con apposizione della data certa sullo stesso.
2. Partecipazione a un **corso formativo** di minimo 16 ore (per attività a rischio basso) **da parte del legale rappresentante della OdV** (datore di lavoro/presidente della OdV).
3. **Nomina degli addetti alla prevenzione incendi** e alla gestione delle emergenze, in numero congruo con i rischi connessi, con relativa frequenza a un corso di almeno 4 ore per rischi basso.
4. **Nomina degli addetti al primo soccorso**, in numero c.s., con relativa frequenza a un corso di 12 ore, da aggiornare ogni 3 anni.
5. Obbligo di informare i lavoratori del diritto di elezione/nomina di un loro rappresentante (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
6. **Eventuale nomina del Medico competente**, nel caso di rischi “tabellati”, quali la movimentazione manuale di carichi, il lavoro a videoterminale per più di 20 ore settimanali,

- con relativa idoneità sanitaria al lavoro e sorveglianza periodica per i lavoratori esposti ai rischi.
7. Redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) nei lavori affidati ed eseguiti in appalto e per conto di terzi.
 8. La **formazione dei lavoratori secondo i contenuti dell'Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011** (di durata minima di 8 ore per rischio basso).

Vediamo gli obblighi per le **OdV senza lavoratori dipendenti**, ovvero solo con **attività svolte solo da volontari**.

In questo caso bisogna fare riferimento a quanto ripreso nell'**art. 3 del D.Lgs. 81/2008**, modificato con il **comma 12-bis, dove i volontari sono assimilati ai lavoratori autonomi**, così come **definiti all'art. 21**, in cui sono precisati quali sono gli obblighi, gli adempimenti e le relative responsabilità sulle attività da loro svolte.

In base all'art. 21, in sostanza gli autonomi svolgono il loro lavoro con **pochi obblighi verso se stessi**, ovvero per esempio utilizzare attrezzature a norma, munirsi di dispositivi di protezione individuale e di tesserino di riconoscimento. Altre azioni cautelative e migliorative sono da considerarsi volontarie e comunque a loro spese.

Il medesimo comma 12-bis conferma peraltro quali sono gli altri **obblighi a carico del datore di lavoro** (legale rappresentante/presidente dell'OdV), che si risolvono in pratica in una dettagliata **attività di informazione verso i volontari sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui questi vanno a operare e sulle relative misure di prevenzione e tutela da adottare**.

Sull'argomento è entrato nel merito, successivamente al D.Lgs. 81/2008, anche il cosiddetto "decreto Del Fare" (L. 98 del 9 agosto 2013), che al comma 0a) precisa un particolare importante, ovvero che **i volontari sono tali anche quando, pur prestando la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito, a loro viene riconosciuto un "mero rimborso di spese"**.

In sostanza questo comma scongiura il pericolo che un minimo di rimborso spese per le attività per esempio di manutenzione minuta configuri queste come se eseguite a livello professionale, senza che il socio volontario abbia però i requisiti di "vero" lavoratore autonomo, ovvero quanto meno non avendo l'iscrizione al registro imprese della CCIAA.

E' stato risolto così un problema di residua valenza amministrativa, ma di notevole importanza in ordine a responsabilità penali a carico del legale rappresentante dell'OdV."

(Ing. Gianfranco Beltrame-Via Filzi 21/1 – Trieste – recapiti telefonici: 333 4115063 – 040 363954)

f.to Il Presidente
del Centro Servizi Volontariato FVG
Sergio Silvestre